

§ 21 - **Le eccezioni**

Contro l'azione di pagamento del compenso possono, s'intende, essere opposte tutte le eccezioni o di forma o di merito, che, secondo le particolarità della competizione, possono presentarsi in qualunque giudizio ordinario: per esempio, eccezioni di competenza per continenza di causa, o di determinazione del luogo in rapporto agli atti fatti e al sequestro operatosi, o di nullità formale degli atti per mancanza dei requisiti di legge; ovvero eccezioni di merito riguardanti le prove delle prestazioni compiute dagli assistenti, il valore dell'opera loro, la determinazione del successo e la sua valutazione; le configurazioni contrattuali o quasi contrattuali del rapporto in lite, etc. - Una eccezione però è caratteristica all'assistenza o salvataggio, ed è configurata nelle leggi di diritto marittimo, dall'art. 3 della Convenzione di Bruxelles e 3 della nostra Legge del 1925 e 406 del Progetto. Questa eccezione di non *deberi* si fonda sulla *proibizione espressa e ragionevole* della nave soccorsa. Se l'assistito non voleva essere assistito, sono evidentemente escluse le due possibilità, le due cause di obbligazione, il quasi contratto e il contratto.

Può parere subito una banalità, e lo sarebbe in rapporto al contratto, poichè certo la proibizione riguarda il consenso, e se si proibisce, c'è inesistenza di consenso; dunque inesistenza di contratto.

La proibizione ha anche valore ad escludere il quasi contratto, per la natura della gestione; giacchè non si arriva in esso a postulare un consenso tacito dello interessato, chè così si avrebbe il contratto; ma il divieto alla intromissione paralizza il gestore, e rende impossibile la sua prestazione con gli effetti di legge.